



Serv. Determinazioni Dirigenziali
Trasmessa: Sett. V - Rag.
Albo - Sez. XII
n. 10.02.2010
Il Resp. del servizio
L'Istruttore Amministrativo
(M. Scibona)
Mirabella

COMUNE DI RAGUSA SETTORE V

Servizio 2° - Gestione Affari Patrimoniali, Consulenza Appalti , Gare ed aste, Contratti

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale		OGGETTO:
In data 05.02.2010		Rideterminazione delle sanzioni comminate in danno della cooperativa sociale Leonardo con determinazione dirigenziale n.2384/2007
N. 139		
N. 04	Settore V	
	Data 19.01.2010	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

BIL.	CAP.	IMP.
FUNZ.	SERV.	INTERV.

IL RAGIONIERE

L'anno duemiladieci, il giorno diciannove del mese di gennaio, nell'ufficio del Settore V, su proposta dell'Istruttore Direttivo Dott.ssa Maria Gabriella Poidomani, il Dirigente Dott. Giuseppe Mirabelli ha adottato la seguente determinazione:

Premesso che:

la cooperativa sociale Leonardo, a causa di falsa dichiarazione resa nel contesto di una procedura di gara, è stata con Determinazione Dirigenziale n.252 del 14.02.2006 sanzionata con l'esclusione per il periodo di tre anni da tutte le gare di questo Comune e cancellata dall'elenco delle Cooperative Sociali di tipo "B" per lo stesso periodo di tempo;

che tale sanzione è stata ribadita con determinazione dirigenziale n.2384 del 30.10.2007, adottata a seguito della sentenza del T.A.R. Catania n.1311/2007 con la quale veniva ritenuto infondato il ricorso proposto dalla cooperativa in parola;

dato atto che anche il C.G.A. con decisione del 3 aprile 2008, respingendo l'appello proposto avverso la sentenza del T.A.R. suddetta, ha confermato, tra l'altro, la legittimità dei superiori provvedimenti dirigenziali;

ritenuto, pertanto, che la decorrenza dei termini sanzionatori fosse da individuare nel giorno dal quale gli effetti sanzionatori si dispiegavano effettivamente, cioè dal 30.10.2007, data di adozione della suddetta Determinazione Dirigenziale n.2384 e che quindi detti effetti andassero a cessare alla scadenza dei tre anni, cioè il giorno 29.10.2010;

dato atto che, conseguentemente, la cooperativa Leonardo è stata puntualmente esclusa dalle procedure di affidamento di servizi di questo Comune e che ne è stata rigettata anche l'istanza di iscrizione all'Albo delle Cooperative sociali di tipo "B" per l'anno 2009;

che per lo stesso motivo è stata da ultimo esclusa dalla gara indetta per l'affidamento del servizio di conduzione dell'impianto di sollevamento idrico Lusia, celebrata il 27.04.2009 e che il TAR Catania con sentenza 1785/2009 ha definitivamente ritenute infondate anche le doglianze sollevate dalla cooperativa nel merito del provvedimento di esclusione;

rilevato, tuttavia, che, contestualmente alle azioni giudiziarie dalle quali il Comune era doverosamente costretto a difendersi, la Cooperativa Leonardo ha chiesto più di una volta la cessazione dell'applicazione delle sanzioni e la pronta riammissione alla partecipazione alle gare;

riscontrato che le argomentazioni solitamente formulate in un primo momento dalla Leonardo vertevano solitamente e fondamentalmente sul disconoscimento di una condotta concorsuale non conforme alla legge e alla lex specialis del bando, cioè sugli argomenti oggetto delle vertenze giudiziarie;

preso atto, comunque, della successiva nota del 15.10.2009 con la quale la cooperativa Leonardo, ancor prima del definitivo pronunciamento del TAR di cui è detto, ammette che all'origine dei fatti vi sia stata una dichiarazione non veritiera, e tuttavia resa per mera superficialità e non anche con intento doloso, e chiede nuovamente la revisione dell'originario provvedimento sanzionatorio, sottolineando che la misura della sanzione irrogata, originariamente non in contrasto con le norme al tempo vigenti, appare oggi eccessivamente afflittiva in considerazione della maggiore tenuità delle sanzioni previste per fattispecie uguali a seguito dell'entrata in vigore del codice degli appalti;

tutto ciò premesso;

appurato che è già trascorso buona parte del periodo sanzionatorio comminato;

considerato che, effettivamente, il provvedimento sanzionatorio di cui si è detto è stato originariamente adottato prima dell'entrata in vigore del codice degli appalti, che all'art. 48, comma 1, prevede, nel caso in cui non venga fornita la prova sul possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi, ovvero non vengano confermate le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione o nell'offerta, l'applicazione da parte dell'Autorità di Vigilanza della sanzione della sospensione dalla partecipazione alle procedure di affidamento da un mese ad un massimo di dodici mesi;

Che alla luce del citato articolo l'entità della sanzione è comprensibile che appaia eccessivamente afflittiva;

tenuto conto, soprattutto, dell'interesse pubblico prevalente da perseguire che è quello di favorire la massima partecipazione alle gare d'appalto, a beneficio non soltanto delle imprese e, in questo caso dei soci lavoratori e dipendenti, ma soprattutto delle stazioni appaltanti che da una maggiore concorrenza possono ricavare condizioni economiche più vantaggiose;

Ritenuto che il provvedimento dirigenziale n.2384 del 30.10.2007, limitatamente alla parte

in cui viene fissato in anni tre il periodo sanzionatorio di esclusione dalle gare e dall'albo delle cooperative sociali, possa essere modificato senza che ciò costituisca violazione di alcuna disposizione di legge;

vista la legge regionale n.23/98 relativa all'attuazione nella Regione Sicilia di norme della legge 15 maggio 1997, n.127;

visto l'art.53, B2, e 65 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi comunali;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa:

- 1) Modificare la Determinazione Dirigenziale n.2384/2007, nella parte in cui fissa in anni tre la durata dell'esclusione della cooperativa Leonardo dalle gare d'appalto di questo Comune per l'affidamento di servizi, lavori e forniture e la cancellazione dall'Albo delle Cooperative Sociali di tipo "B" per lo stesso periodo di tempo, limitando la durata della sanzione al periodo intercorrente tra il 30/10/2007 e la data di adozione della presente;
- 2) Dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Dott. G. Mirabelli



Da trasmettersi d'ufficio ai seguenti Settori/Uffici: XII, Ragioneria

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Dott. G. Mirabelli



Visto:

Il Dirigente del 1° Settore
Ragusa, li

Il Segretario Generale

Per presa visione:
Il Direttore Generale
Ragusa, li

Il Sindaco

SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, 4° comma, del TUEL.

Ragusa _____

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale; e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa 11/02/2010

~~IL MESSO COMUNALE
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
(Ragusa)~~

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 11/02/2010 al 17/02/2010

Ragusa 18/02/2010

IL MESSO COMUNALE